

N. R.G. 6423/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO

Sezione Quinta Civile

Specializzata in materia di imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Ajello	Presidente
dott.ssa Claudia Turco	Giudice Relatore
dott.ssa Rachele Monfredi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6423/2020** promossa da:

IL GIRASOLE SOC. COOP. ARL (C.F. 02120380908), con il patrocinio dell'avv. Dario ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Libertà, n. 167, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Giustolisi

Opponente

contro

PIETRO CONSAGRA (C.F. CNSPTR70L26G273J), con il patrocinio dell'avv. Luigi DOMINGO, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Libertà, n. 56, presso lo studio del predetto difensore

Opposto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, disposta ex art. 221 Dl 34/2020, conv. in l. 77/2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO



Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 18.5.2020 la società cooperativa a r.l. Il Girasole ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1011/2020 ottenuto da Pietro Consagra per la liquidazione della propria quota di partecipazione alla predetta società in conseguenza del proprio recesso.

L'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, in ragione della clausola compromissoria contenuta nello statuto sostenendo, in subordine, la competenza per territorio del Tribunale di Tempio Pausania, nel cui circondario ha sede la società.

Ha eccepito anche il difetto dei presupposti di certezza e liquidità del credito e, nel merito, ha formulato specifiche contestazioni in ordine alla quantificazione del credito esposto dalla controparte in sede monitoria.

L'opposto ha contestato le eccezioni preliminari e le difese della società, con diversi argomenti, ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Con ordinanza riservata del 27.10.2020 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, dopo il rinvio per le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione.

Ciò premesso, deve rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di incompetenza, alla luce dell'ampia portata della clausola arbitrale contenuta nell'art. 39 dello Statuto della società opponente, dalla stessa depositato. Tale norma, infatti, prevede espressamente la devoluzione alla cognizione di arbitri rituali di tutte le controversie tra soci, o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio. Deve ritenersi, pertanto, che la controversia in oggetto rientri nella previsione della clausola arbitrale, dovendosi condividere il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola in questione mantiene la sua efficacia anche per i giudizi in cui si discuta del diritto del socio receduto alla liquidazione del valore della quota, trattandosi di diritti disponibili (cfr. Cass. civ. n. 10399/2018).

Le ragioni creditorie azionate in via monitoria dal socio receduto discendono comunque dal contratto di società al quale questi aveva in precedenza prestato adesione, sicchè il Tribunale non può che conformarsi al consolidato insegnamento giurisprudenziale che, affermata la regola generale della protrazione degli effetti della clausola arbitrale anche oltre il tempo di vigenza del contratto per le controversie relative a situazioni con questo costituite (Cass. civ. 22/01/1999 n. 565; Cass. civ. 22/02/1993 n. 2177; Cass. civ. 22/12/2005 n. 28485; Cass. civ. 20/06/2011 n. 13531; Cass. civ. Ord. n. 3795 del 08/02/2019), reputa la clausola compromissoria presente nello statuto societario idonea a radicare la competenza arbitrale per le cause tra l'ente collettivo e soggetti che siano stati suoi soci, ma tali non siano più per recesso, esclusione o



cessione di quote, alla condizione che queste traggano origine da rapporti endosocietari (cfr. in termini C. App. Palermo n. 1311/2020).

Egual rilievo va fatto in relazione all'emissione del decreto ingiuntivo, dovendosi precisare al riguardo che la natura di eccezione in senso stretto della dedotta incompetenza in favore degli arbitri preclude ogni rilievo d'ufficio e legittima l'accoglimento del ricorso monitorio; a seguito della rituale eccezione sollevata dall'opponente, tuttavia, stante la rilevata fondatezza della stessa, consegue l'automatica caducazione del decreto ingiuntivo emesso (cfr. Cass. n. 20839/2021; n. 21975/2020), che va dichiarato nullo (cfr. Cass. n. 15579/2019; n. 14595/2012).

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, in ragione della natura solo processuale della decisione, soggetta all'eccezione della parte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara l'incompetenza del Tribunale ordinario in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 39 dello Statuto della Il Girasole società cooperativa a r.l.;

dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 1011/2020 emesso da questo Tribunale;

compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2021

Il Giudice Relatore

dott.ssa Claudia Turco

Il Presidente

dott.ssa Caterina Ajello

